

## Giurisdizione ordinaria - Spagna



La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [es](#).

La Costituzione spagnola del 1978 stabilisce, all'articolo 117, che il principio di unità della giurisdizione è la base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali.

Questo principio trova espressione nell'esistenza di un'unica giurisdizione, composta da un unico corpo di giudici e magistrati che costituiscono la giurisdizione ordinaria.

Esistono numerosi tribunali, i quali si distribuiscono il lavoro sulla base dei criteri di ripartizione della competenza: materia, importanza, persona, funzione o territorio, in quanto l'unità della giurisdizione non osta all'esistenza di organi diversi con competenze diverse.

---

### Tribunali ordinari – Introduzione

La Costituzione spagnola del 1978 stabilisce che la Spagna è uno Stato sociale e democratico di diritto, che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico.

La Costituzione dedica il suo Titolo VI al potere giudiziario e afferma, all'articolo 117, che il principio di unità della giurisdizione è la base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali.

Tutti questi principi informano l'organizzazione dei tribunali in Spagna e trovano espressione nell'esistenza di un'unica giurisdizione, composta da un unico corpo di giudici e magistrati che costituiscono la giurisdizione ordinaria.

Esistono numerosi tribunali, i quali si distribuiscono il lavoro sulla base dei criteri di ripartizione della competenza: materia, importanza, persona, funzione o territorio, in quanto l'unità della giurisdizione non osta all'esistenza di organi diversi con competenze diverse.

Per essere considerato ordinario, un organo giudiziario deve essere disciplinato dalla legge organica sul potere giudiziario, in conformità dell'articolo 122 della Costituzione spagnola del 1978.

Si distinguono tre aspetti fondamentali:

- l'aspetto territoriale;
- il carattere monocratico o collegiale degli organi;
- l'aspetto giurisdizionale.

#### L'aspetto territoriale

Secondo la motivazione della legge organica n. 6/1985 del 1° luglio sul potere giudiziario, dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, lo Stato è organizzato **territorialmente** in comuni, circoscrizioni, province e comunità autonome, sulle quali esercitano la potestà giurisdizionale i giudici di pace (*Juzgados de Paz*), i tribunali di primo grado e per le indagini preliminari (*Juzgados de Primera Instancia e Instrucción*), i tribunali del contenzioso amministrativo, sociali e di sorveglianza penitenziaria (*Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social e de Vigilancia Penitenciaria*), i tribunali per i minorenni, i tribunali provinciali (*Audiencias Provinciales*) e i tribunali superiori di giustizia (*Tribunales Superiores de Justicia*).

Il Tribunale nazionale (*Audiencia Nacional*), la Corte suprema (*Tribunal Supremo*) e i tribunali centrali per le indagini preliminari e per il contenzioso amministrativo (*Juzgados Centrales de Instrucción e de lo Contencioso-Administrativo*) esercitano la potestà giurisdizionale sull'intero territorio nazionale

#### Il carattere monocratico o collegiale degli organi

Per quanto riguarda il **carattere monocratico o collegiale degli organi**, sono tutti monocratici eccetto la Corte suprema, il Tribunale nazionale, i Tribunali superiori di giustizia e i Tribunali provinciali.

La **Corte suprema** si compone di un presidente, dei presidenti di sezione e dei magistrati stabiliti dalla legge per ciascuna sezione e divisione. Esistono cinque sezioni: civile, penale, contenzioso amministrativo, sociale e militare.

Il **Tribunale nazionale** si compone di un presidente, dei presidenti di sezione e dei magistrati stabiliti dalla legge per ciascuna sezione e divisione (d'appello, penale, contenzioso amministrativo e sociale).

I **Tribunali superiori di giustizia** comprendono quattro sezioni (civile, penale, contenzioso amministrativo e sociale). Si compongono di un presidente, che esercita anche le funzioni di presidente delle sezioni civile e penale, dei presidenti di sezione e dei magistrati stabiliti dalla legge per ciascuna sezione.

I **Tribunali provinciali** si compongono di un presidente e di due o più magistrati. Sono competenti in materia civile e penale e possono esistere divisioni con la stessa composizione.

### La Oficina Judicial

La *Ley Orgánica del Poder Judicial* (Legge organica del potere giudiziario) definisce l'*Oficina Judicial* come l'organizzazione di carattere strumentale che serve da supporto e sostegno all'attività giurisdizionale di giudici e tribunali.

La sua struttura è stata concepita per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dei procedimenti giudiziari, velocizzare la risoluzione di procedimenti ed i processi e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le distinte amministrazioni. La sua istituzione risponde pertanto all'impegno di un servizio pubblico al compromesso di avere un servizio pubblico di prossimità e di qualità conforme ai valori costituzionali e rispondente alle necessità attuali dei cittadini.

Si tratta di nuovo modello organizzativo che introduce moderne tecniche di gestione, basato sulla combinazione di diverse unità amministrative: le unità procedurali di aiuto diretto, equivalenti agli *ex juzgados*, (organo giurisdizionale monocratico) che assistono il giudice o il magistrato nella sua funzione giurisdizionale, e i servizi procedurali comuni, diretti dai cancellieri (*Secretarios Judiciales*) con esplicano e decidano tutte quelle funzioni non strettamente giurisdizionali come: ricezione di atti, notifiche, esecuzione di risoluzioni, formalità procedurali non giudiziarie, esame della ricevibilità delle domande, comunicazione di decisioni nei confronti delle parti, sanatoria di vizi di procedura, ecc.

Ci sono tre tipi di servizi procedurali comuni:

- il servizio comune generale;
- il servizio comune di organizzazione della procedura;
- il servizio comune dell'esecuzione.

Il nuovo modello organizzativo dell'amministrazione della giustizia è stato messo in servizio a Burgos e a Murcia nel novembre 2010. In febbraio 2011 la Oficina Judicial è stata istituita a Cáceres e a Ciudad Real e nel mese di giugno 2011 nelle sedi di: León, Cuenca e Mérida. Nel 2013 è prevista la sua apertura a Ceuta e Melilla. Questo modello organizzativo coesiste con la preveggenza organizzazione dei tribunali a uno o più giudici o magistrati che rimane in vigore nel resto del territorio.

### L'aspetto giurisdizionale

Nell'organizzazione giudiziaria spagnola la giurisdizione ordinaria è suddivisa in **quattro ordini giurisdizionali**.

**Civile:** si occupa delle controversie la cui competenza non venga espressamente attribuita a un altro ordine giurisdizionale. Per questo motivo, può essere definito come «ordinario» o «comune».

**Penale:** è competente per le cause e i procedimenti penali. Una delle caratteristiche del diritto spagnolo è che l'azione civile derivata dall'illecito penale può essere esercitata congiuntamente a quella penale. In tal caso, il tribunale penale deciderà il risarcimento del danno arrecato dal reato o infrazione.

**Contenzioso amministrativo:** si occupa del controllo della legalità degli atti delle amministrazioni pubbliche e delle controversie relative alla responsabilità patrimoniale di queste ultime.

**Sociale:** si occupa delle controversie in materia di diritto del lavoro, sia nei conflitti individuali tra lavoratore e datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro, sia in materia di contrattazione collettiva, nonché nei ricorsi in materia di previdenza sociale o contro lo Stato, quando la legislazione in materia di lavoro gliene attribuisca la competenza.

Oltre ai quattro ordini giurisdizionali, in Spagna esiste anche la **giurisdizione militare**.

La **giurisdizione militare** comporta un'eccezione al principio dell'unità della giurisdizione.

La **Costituzione** stabilisce i principi che disciplinano l'attività giurisdizionale e costituisce la base dell'unità del potere giudiziario dello Stato, mantenendo l'eccezione della giurisdizione militare nell'ambito esclusivo delle Forze armate e nei casi di stato di assedio, assoggettandola in ogni caso ai principi costituzionali, conformemente all'articolo 117.5 del testo fondamentale.

La giurisdizione militare si limita, in tempo di pace, all'ambito esclusivo delle Forze armate ed è competente per i comportamenti classificati come reati nel codice penale militare, competenza che si estende a qualsiasi categoria di reato in caso di truppe dislocate fuori del territorio nazionale. In tempo di guerra, la legge organica 4/1987 sulla competenza e l'organizzazione della giurisdizione militare prevede una modifica di tale ambito di competenza, sebbene la decisione spetti alle *Cortes Generales* e, qualora la autorizzino, al governo.

Gli organi giurisdizionali militari sono composti da militari di carriera, membri delle Forze armate e dipendenti del ministero della Difesa.

I tribunali militari comprendono: i giudici togati territoriali (*Juzgados Togados Territoriales*), i giudici togati centrali (*Juzgados Togados Centrales*), i tribunali militari territoriali e il Tribunale militare centrale. Nondimeno, al vertice della giurisdizione militare figura la Quinta sezione della Corte suprema.

La creazione di una sezione militare in seno alla Corte suprema, soggetta nel suo regime e nello statuto dei suoi membri alle stesse norme delle altre sezioni, implica l'unità al vertice delle due giurisdizioni che costituiscono il potere giudiziario.

La composizione della sezione, che comprende magistrati provenienti dalla giurisdizione ordinaria e da quella militare, costituisce una garanzia di equilibrio in seno al supremo organo giurisdizionale, di norma chiamato a pronunciarsi su ricorsi per cassazione e revocazione, anche se si rispetta, com'è logico, una riserva di autonomia personale per coloro che occupano cariche militari di alta responsabilità, il cui comportamento sia giudicato da questa sezione.

**In Spagna non esiste un ordine giurisdizionale straordinario, ma, all'interno degli ordini giurisdizionali menzionati, sono stati creati tribunali specializzati in funzione della materia, per esempio i tribunali in materia di violenza contro le donne, i tribunali di sorveglianza penitenziaria e i tribunali per i minorenni. Questi tribunali fanno parte della giurisdizione ordinaria, ma sono specializzati in funzione della materia. Per maggiori informazioni consultare «tribunali speciali in Spagna».**

Approfondendo l'analisi dei quattro ordini giurisdizionali esistenti, esamineremo la competenza dei diversi tribunali in queste materie.

### **Ordine giurisdizionale civile**

Nell'ordine giurisdizionale civile sono competenti la I Sezione della Corte suprema, la Sezione civile e penale del Tribunale superiore di giustizia, le Sezioni civili dei Tribunali provinciali, i Tribunali di primo grado e i Giudici di pace, nonché alcuni tribunali speciali (tribunali di famiglia, del commercio, del marchio comunitario e in materia di violenza contro le donne).

**I tribunali del commercio, del marchio comunitario e in materia di violenza contro le donne sono analizzati nella scheda relativa alla giurisdizione speciale in Spagna.**

### **Ordine giurisdizionale penale**

Nell'ordine giurisdizionale penale sono competenti la II Sezione della Corte suprema, la Sezione penale del Tribunale nazionale, la Sezione civile e penale dei Tribunali superiori di giustizia, le Sezioni penali dei Tribunali provinciali, i Tribunali penali, i Tribunali per le indagini preliminari, i Tribunali per i minorenni, i Tribunali di sorveglianza penitenziaria, i Tribunali in materia di violenza contro le donne e i Giudici di pace.

**I tribunali per i minorenni, i tribunali di sorveglianza penitenziaria e i tribunali in materia di violenza contro le donne sono analizzati nella scheda relativa alla giurisdizione speciale in Spagna.**

### **Ordine giurisdizionale contenzioso amministrativo**

Sono organi giurisdizionali dell'ordine contenzioso amministrativo la III Sezione della Corte suprema, la Sezione contenzioso amministrativo del Tribunale nazionale, la Sezione contenzioso amministrativo dei Tribunali superiori di giustizia e i Tribunali del contenzioso amministrativo.

### **Ordine giurisdizionale sociale**

L'ordine sociale è costituito dalla IV Sezione della Corte suprema, dalla Sezione sociale del Tribunale nazionale, dalla Sezione sociale dei Tribunali superiori di giustizia e i Tribunali sociali.

Le competenze di tutti gli organi summenzionati sono stabilite dalla [Legge organica sul potere giudiziario](#).

#### Link correlati

[CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO IN SPAGNA](#)

[LEGGE ORGANICA SUL POTERE GIUDIZIARIO](#)

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019